

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2565-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame prevede la ratifica di un Accordo, firmato nel 1997 tra il Governo italiano e quello della Georgia, che ha lo scopo di sviluppare la cooperazione tra le rispettive forze armate. Si tratta di un intervento normativo che si colloca nell'ambito della politica governativa volta a sviluppare la cooperazione tra l'apparato militare italiano e le strutture di difesa di altri Paesi. Oltre all'obiettivo di garantire una più efficace collaborazione tra le amministrazioni militari, il provvedimento mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

Venendo al merito del provvedimento, va segnalato in particolare l'articolo 2 che stabilisce i settori ed il tipo di collaborazione militare, che si realizzerà attraverso visite e incontri di delegazioni e del personale, scam-

bio di informazioni e di esperienze, manifestazioni culturali e sportive. L'articolo 3 stabilisce che potranno tenersi periodici colloqui bilaterali a livello di Stati maggiori, mentre l'articolo 4 regola il trattamento delle informazioni e dei documenti scambiati. L'articolo 5 disciplina le modalità di finanziamento e le caratteristiche delle visite reciproche.

La Commissione, accogliendo le indicazioni desumibili dal parere della 5^a Commissione permanente, ha modificato il provvedimento nel senso di farne slittare in avanti di un anno la decorrenza degli effetti finanziari.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

20 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

21 gennaio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo:

a) con la condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 sia riformulata nel modo seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) nel presupposto che la prima riunione dei colloqui bilaterali e del Comitato misto di cui agli articoli 2 e 3, paragrafo 2, abbia luogo in Georgia.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno **2004**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico

